PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 13

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 289.549.823 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 13 agosto 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160
Capo	III — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-missioni-internazionali/art-13-copertura-finanziaria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it